

# INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI STUDIO SPORT E FISCO

del 23 settembre 2021

- Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).
- Bonus Affitti per le ASD, la risposta dell'AdE del 26.08.2021 n. 562.
- Riforma dello sport, nuovi termini di decorrenza introdotti dall'art. 10, co. 13-quater, del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.
- Novità in pillole: nuovo contributo a fondo perduto per l'attività sportiva, contributo a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti natatori, proroga delle concessioni di impianti sportivi.

# Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).

Premesse:

Articolo 149 Tuir – Perdita della qualifica di ente non commerciale

“1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.”

.....

“ 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche.”

# Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).

Premesse:

Articolo 73 Tuir – Soggetti passivi

.....

“ 4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.”

Articolo 148 Tuir – Enti di tipo associativo

“ 1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.”

# Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).

Premesse:

Circolare 18/E/2018 dell'Agencia delle Entrate

.....

“ Inoltre, le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale stabilite dall'articolo 149, commi 1 e 2, del Tuir, per esplicita previsione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 149 del citato testo unico, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. In sostanza, le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 14 del Tuir”.

# Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).

Sentenza n. 17026 del 16.06.2021 - Suprema Corte

Chiarimento fornito: “ ... mentre i requisiti di cui all’articolo 73, comma 4, Tuir presenti nel caso di specie, operano sul piano della qualificazione dell’ente dall’esterno dell’insieme di norme dedicate agli enti non commerciali, gli indici qualitativi di cui allo stesso DPR 917 del 1986 operano all’interno di tale sistema, quindi trovano applicazione solo dopo che l’ente è già stato qualificato (provvisoriamente) come non commerciale.”

Conclusione: “ ... anche le associazioni sportive dilettantistiche possono perdere la qualifica di ente non commerciale ma soltanto se l’esercizio prevalente di attività commerciale *perdura per più di un periodo di imposta e non solo per un unico periodo d’imposta come per gli altri enti non commerciali.*”

....

“... l’errore commesso dal giudice di appello come pure quello di prime cure è stato però quello di *distinguere* una volta accertata la qualifica di attività commerciale dell’ente, ai fini del pagamento delle imposte, *i ricavi da attività commerciale, assoggettati all’imposta e quelli da attività istituzionale esentati dalla stessa.*”

# Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).

Cambiamento di percorso

Prima della sentenza:

Articolo 73, comma 4, Tuir (l'ente viene qualificato a partire dall'atto costitutivo, statuto, etc.)



Articolo 149, comma 4, Tuir (la perdita della qualifica di ente non commerciale di cui ai commi 1 e 2 non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche).



Articolo 148, comma 1, Tuir (le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo e pertanto non fanno comunque natura commerciale).

# Perdita della qualifica di ente non commerciale, la nuova impostazione della Corte di Cassazione (Ordinanza del 16.6.2021 n. 17026).

Cambiamento di percorso

Dopo la sentenza:

- 1) Occorre innanzi tutto verificare se viene esercitata in misura prevalente attività commerciale.
- 2) Accertare se l'esercizio prevalente di attività commerciale perdura da più di un periodo di imposta.



- 3) Qualora sussistano le precedenti condizioni, allora l'associazione sportiva dilettantistica perde la qualifica di ente non commerciale a tutti gli effetti.
- 4) Non si possono più applicare le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 1 del Tuir (tutte le entrate percepite dall'associazione sportiva dilettantistica hanno rilevanza reddituale sia ai fini delle imposte dirette che indirette).

# Bonus Affitti per le ASD, la risposta dell'AdE del 26.08.2021 n. 562.

Premesse:

Articolo 8 del D.L. 137/2020 – Decreto Ristori

*comma 1:* il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (di cui all'articolo 28 del D.L. 34/2020, successivamente convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta precedente, viene riconosciuto anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (del 2020).

*comma 2:* dichiara esplicitamente che alla presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni contenute nel citato articolo 28 del D.L. 34/2021.

# Bonus Affitti per le ASD, la risposta dell'AdE del 26.08.2021 n. 562.

Premesse:

Articolo 28 del D.L. 34/2020 – Decreto Rilancio

*comma 1:* ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro spetta un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati all'attività (30% in caso di affitto d'azienda).

*comma 2:* il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti in relazione al canone di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

## Bonus Affitti per le ASD, la risposta dell'AdE del 26.08.2021 n. 562.

Risposta n. 562 del 26.08.2021 dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato come il requisito soggettivo richiesto dai due decreti sia differente: se nel caso dell'articolo 28 del D.L. 34/2020 si fa riferimento a tutti i soggetti che esercitano una attività di impresa, arte o professione, tra i quali vengono annoverati (nei successivi commi 2, 3 e 4) anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'articolo 8 del D.L. 137/2021 individua, quali destinatari dell'agevolazione, esclusivamente le imprese.

L'Agenzia delle Entrate conclude la sua Risposta al caso di specie (una associazione sportiva dilettantistica operante con un codice Ateco rientrante in un settore contenuto nella tabella di cui all'Allegato 1 del D.L. 137/2020 e che aveva già beneficiato del credito d'imposta introdotto dall'articolo 28 del D.L. 34/2020), ritenendo che l'Istante, non potrà beneficiare del credito di imposta di cui all'articolo 8 del decreto Ristori.

# Riforma dello sport, nuovi termini di decorrenza introdotti dall'art. 10, co. 13-quater, del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis.

L'art. 10, co. 13-quater del D.L. 25.05.2021 n. 73, ha modificato i termini di entrata in vigore della riforma della sport:

Norme che entrano in vigore il **1° gennaio 2022**:

D. Lgs. 28.2.2021 n. 36

Titolo II - ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

- Capo I - Associazioni e società sportive dilettantistiche
  - Art. 10 - Riconoscimento ai fini sportivi

Titolo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

- Capo II - Disposizioni a sostegno delle donne nello sport
  - Art. 39 - Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
  - Art. 40 - Promozione della parità di genere

Norme che entrano in vigore il **1° gennaio 2022**:

Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

**NB:** Il vincolo sportivo si intende abolito dal **1° luglio 2022** (*Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*)

D. Lgs 28.02.2021 n. 40 - misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

Norme che entrano in vigore il **31 agosto 2022**:

D. Lgs. 28.02.2021 n. 39 - Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (*Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*).

L'art. 10, co. 13-quinquies del Dl 73/2021 modifica integralmente, semplificandoli, i commi 2 e 3 dell'art. 6 del D. Lgs. 39/2021:

«2. Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati.

*3. Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.*

*3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando requisiti ulteriori.»*

In particolare vengono **eliminati** i seguenti punti previsti nella precedente versione:

Co. 2, lett. h): i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Co. 3: Ogni Associazione e Società sportiva dilettantistica, attraverso il proprio organismo affiliante, deposita presso il Registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica: a) il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale; b) i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; c) i verbali che modificano gli organi statutari; d) i verbali che modificano la sede legale.

Norme che entrano in vigore il **1° gennaio 2023**:

D. Lgs. 28.2.2021 n. 36

Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Titolo II - ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

- Capo I - Associazioni e società sportive dilettantistiche (*Salvo art. 10*)
- Capo II - Società sportive professionistiche

Titolo III - PERSONE FISICHE

- Capo I – Atleti
- Capo II - Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Norme che entrano in vigore il **1° gennaio 2023**:

D. Lgs. 28.2.2021 n. 36

Titolo IV - DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI

- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Sport equestri

Titolo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

- Capo I - Lavoro sportivo (*Lavoratore sportivo e Prestazioni sportive amatoriali*)
- Capo III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI (*abrogazioni*)

Norme che entrano in vigore il **1° gennaio 2023**:

D. Lgs. 28.2.2021 n. 37 - Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

D. Lgs. 28.2.2021 n. 38 - Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

## Novità in pillole

**Contributo a fondo perduto per ASD e SSD che gestiscono impianti natatori (Art. 10-bis DL 73/20321 - Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo)**

Alle associazioni e società sportive dilettantistiche è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Proroga delle concessioni di impianti sportivi (Art. 10-ter DL 73/20321 - Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo)**

Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al **31 dicembre 2023**, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

# Novità in pillole

## Nuovo contributo a fondo perduto per le attività sospese

E' prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto, di concerto tra il Mise e il Mef, con il quale viene istituito un apposito contributo a favore dei soggetti che hanno subito la chiusura obbligatoria della propria attività nel corso del 2021.

Il decreto individuerà i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto; lo stanziamento delle risorse ammonta a 140 milioni di euro.

Tale contributo era stato introdotto dal Decreto Sostegni-bis, dall'articolo 2, e nella versione iniziale faceva riferimento alle attività per le quali era stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021.

Saranno destinatari del contributo a fondo perduto i soggetti (titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo) che alla data del 26 maggio 2021 risultavano svolgere una delle attività contraddistinte dai 27 codici Ateco di seguito riportati (nel caso del codice 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night-club e simili" la data di riferimento è il 23 luglio 2021).

## Novità in pillole

Elenco Codici Ateco			
47.78.31	Commercio al dettaglio oggetti d'arte	92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite...
49.30.01	Gestione funicolari, ski-lift e seggiovie	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scom.
56.21.00	Catering per eventi, banqueting	93.11.10	Gestione di stadi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica	93.11.20	Gestione di piscine
79.90.11	Servizi biglietteria per eventi	93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere	93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi nca
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi	93.13	Gestione di palestre
85.52.01	Corsi di danza	93.21	Parchi di divertimento e parchi tematici
90.01.01	Attività nel campo della recitazione	93.29.10	Discoteche, sale da ballo, night-club e simili
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche	93.29.30	Sale giochi e biliardi
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappres. Artistiche	93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertim.
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre...	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico
91.02.00	Attività di musei	96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e...		

## Novità in pillole

### Nuovo contributo a fondo perduto per le attività sospese

Il contributo spetta a favore dei contribuenti rientranti nell'elenco dei 27 codici Ateco, nei confronti dei quali è stata disposta la chiusura per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Anche in questo caso, ai fini dell'erogazione, occorre tenere conto delle misure di ristoro già adottate per alcuni specifici settori rientranti nell'elenco dei codici interessati, e dei contributi a fondo perduto concessi con i due decreti Sostegni.

Il contributo spetta prioritariamente a favore dei soggetti con codice Ateco 93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili – nel limite di 25.000 euro a soggetto, e con una dotazione massima di 20 milioni di euro.

Le restanti risorse verranno distribuite tra gli altri aventi diritto in base ai seguenti importi:

- 3.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 fino a 400.000 euro;
- 7.500 euro per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 oltre 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- 12.000 euro per i soggetti con ricavi o compensi conseguiti nel periodo d'imposta 2019 oltre a 1 milione di euro.

## Novità in pillole

### Nuovo contributo a fondo perduto per le attività sospese

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di presentazione di apposita istanza, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia delle Entrate.

La domanda potrà essere presentata anche per il tramite di un intermediario delegato al servizio del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Il contenuto della domanda sarà oggetto di apposito provvedimento che dovrà adottare l'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Mise.

Il contributo per le attività cessate:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Irap).